

Fotovoltaico, lo stop agli incentivi non lede la legittima aspettativa

Agevolazioni

I giudici di Strasburgo affermano una lettura restrittiva della nozione

Per i ricorrenti gli impegni finanziari erano anche finalizzati a ricevere gli aiuti

Marina Castellaneta

Lo stop a incentivi per gli impianti fotovoltaici e l'accesso a tariffe agevolate per l'energia elettrica, dovuto all'introduzione di nuovi provvedimenti nazionali e al raggiungimento della capienza massima del fondo, non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È quanto ha stabilito Strasburgo con la decisione depositata il 7 marzo, che riguarda l'Italia (ricorso 6656/15), con la quale è stata affermata un'interpretazione restrittiva della nozione di «legittima aspettativa» per rivendicare il diritto di proprietà.

La vicenda

Alcune aziende, impegnate nell'installazione di pannelli fotovoltaici, avevano presentato domanda per ot-

tenere gli incentivi previsti da norme interne. Successivamente era cambiato il quadro regolamentare in rapporto alle tariffe energetiche ed era stato anche esaurito l'importo destinato alle richieste di incentivi. Il regime di incentivazione, a seguito della determinazione del costo complessivo degli incentivi per le tariffe energetiche, era stato modificato con un decreto ministeriale.

Di conseguenza, le aziende ricorrenti, per diversi motivi e in tempi diversi, non avevano potuto usufruire dei benefici previsti. Le aziende si erano così rivolte ai tribunali nazionali che avevano respinto le istanze non ravvisando alcuna incompatibilità con il diritto Ue e con altri atti. In un caso analogo, inoltre, era intervenuta, su rinvio pregiudiziale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea la quale ha stabilito che le direttive Ue sulla promozione dell'energia rinnovabile non impediscono agli Stati membri di adottare norme interne che prevedano la riduzione o finanche l'eliminazione degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici.

Il ricorso a Strasburgo

Le aziende hanno così deciso di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sostenendo di aver subito una violazione del diritto di proprietà riconosciuto dall'articolo 1 del Proto-

collo n. 1 alla Convenzione europea.

A loro avviso, gli impegni finanziari da loro assunti erano anche finalizzati a ricevere gli incentivi previsti nelle tariffe energetiche e, quindi, in forza del quadro normativo esistente, avrebbero subito una lesione del diritto di proprietà proprio in ragione della legittima aspettativa fondata sul quadro interno. Una tesi non condivisa da Strasburgo.

La decisione

Prima di tutto, la Corte riconosce che, in via generale, nella nozione di proprietà rientrano i beni già in possesso di un individuo, ma ha anche precisato che, in certe circostanze, «una legittima aspettativa a ottenere un bene» (inteso in senso patrimoniale), di natura più concreta rispetto a una mera speranza, gode della protezione dell'articolo 1 del Protocollo 1. Nel caso in esame,

tuttavia, non sussisteva una legittima aspettativa proprio perché il regime fissato già stabiliva delle condizioni. Le norme italiane, infatti, prevedevano l'applicazione di incentivi, ma disponevano anche una revisione degli stessi nel momento in cui fosse stato raggiunto l'importo di sei miliardi di euro.

Per quanto riguarda la riduzione del fondo di bilancio previsto, che ha impedito di godere degli incentivi stabiliti sul piano interno, la Corte ritiene che nessuna delle società ricorrenti potesse ragionevolmente aspettarsi che sarebbero stati garantiti incentivi nell'ambito di una specifica tariffa energetica, né in base al diritto nazionale, né in base al diritto Ue. Di conseguenza, poiché per il riconoscimento di un diritto di proprietà consistente in una legittima aspettativa il richiedente deve avere un diritto rivendicabile che «non può essere inferiore a un interesse proprietario sostanziale sufficientemente consolidato ai sensi del diritto nazionale», la Corte ha escluso che, in un simile caso, in cui già vi sono probabilità di interventi volti a limitare gli incentivi, si possa configurare una legittima aspettativa di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà.

La Corte ha così respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile.



Per i giudici, in linea con la Corte del Lussemburgo, non è stato violato il diritto di proprietà